

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Appello inammissibile se le norme citate non sono correlate ad alcun episodio specifico. Emittente e primo prenditore del titolo cambiario, azione cambiaria e causale

L'appello è inammissibile qualora si citino una serie di norme codicistiche che si assumono violate purtuttavia senza correlarle ad alcun episodio specifico (nella specie l'appellante incidentale si attarda a censurare il comportamento della controparte senza minimamente ancorarlo ad alcuna risultanza processuale: non viene indicato alcun documento che dia riscontro alle tesi proposte nè ad alcun altra risultanza probatoria formalmente acquisita nel processo).

*Fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, in particolare tra emittente e primo prenditore del titolo cambiario, stante la presunzione "iuris tantum" di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l'azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di "**petitum**" che di "**causa petendi**", ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c.*

NDR: in senso conforme alla seconda massima Cass. 12/05/2022, n. 15240.

Corte di appello di Roma, sentenza del 14.6.2023

...omissis...

Con atto di appello ritualmente notificato, la XX S.p.a., quale mandataria della M. S. S.r.l., impugnava la sentenza n.133/17 resa dal Tribunale di Velletri nella causa tra YY S.p.a., successivamente ZZ Management Bank S.p.a, e T. A. e M. A., con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 951 del 2006 ottenuto dalla banca.

A fondamento dell'appello deduceva il vizio della sentenza impugnata per aver confuso azione cartolare e azione causale ai fini della revoca del decreto ingiuntivo; censurava altresì la statuizione di nullità del finanziamento ed infine chiedeva, in via subordinata, la riforma della sentenza di primo grado per aver erroneamente disatteso la richiesta di conversione ex art. 1424 c.c. del negozio nullo.

Si costituivano ritualmente in giudizio i Sig.ri T. A. e M. A., contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, perché infondato in fatto ed in diritto, proponendo appello incidentale per la riforma parziale della sentenza n. 133/2017 emessa in data 12.12.2016 dal Tribunale di Velletri, All'udienza cartolare del 10.05.2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

In vero non è pertinente il richiamo compiuto alla giurisprudenza, seppur presente nella sentenza impugnata, relativa alla circolazione delle cambiali in argomento poiché, in ogni caso, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, in particolare tra emittente e primo prenditore del titolo cambiario, stante la presunzione "iuris tantum" di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l'azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di "petitum" che di "causa petendi", ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c. (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/05/2022, n. 15240).

Da ciò ne deriva che ben poteva esser rilevata, come avvenuto, la nullità del rapporto sottostante.

Priva di pregio è l'ulteriore censura con cui si lamenta la circostanza che il tribunale non abbia tenuto nella dovuta considerazione l'eccezione subordinata di convalida di negozio nullo poiché il richiamato istituto è applicabile in tema di negozio annullabile e non, come nel caso in esame, di negozio nullo.

Parimenti non pertinente è la giurisprudenza menzionata, a sostegno della tesi per cui il mutuo concesso fosse in stretta connessione con quello elargito in precedenza poiché entrambi volti al medesimo scopo.

Infatti se il primo mutuo si può ritenere avente uno scopo agrario, la connessione di scopo con il successivo difetta totalmente essendo, viceversa, volta esclusivamente a ripianare una situazione contabile di sofferenza con destinazione, appunto, a "consolidamento passività".

In vero il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario verso lo stesso istituto mutuante. Pertanto, la funzione del mutuo è quella di procurare al mutuatario i mezzi economici da destinare a quella utilizzazione prevista e vincolata dal contratto di mutuo. Conseguentemente, è esclusa ogni diversa volontà di destinazione, compresa quella di estinzione di pregresse passività del mutuatario (Cass. civ. Sez. I Ord., 19/10/2017, n. 24699).

Né è possibile sostenere che le cambiali in questione possano essere ritenute come un riconoscimento di debito.

In vero, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento o ricognizione di debito, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, in

applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/09/2011, n. 19860). Tuttavia manca il presupposto di tale ipotesi poiché, per le ragioni sopra esposte, il rapporto sottostante deve ritenersi nullo con la conseguenza che la promessa di pagamento o il riconoscimento di debito sono improduttive di effetti giuridici nell'ipotesi in cui la loro fonte sia un negozio nullo (Cass. 12/2/1986 n. 855).

Quanto all'appello incidentale esso è inammissibile.

In vero si citano una serie di norme codicistiche che si assumono violate purtuttavia senza correlarle ad alcun episodio specifico.

L'appellante incidentale, infatti, si attarda a censurare il comportamento della controparte senza minimamente ancorarlo ad alcuna risultanza processuale: non viene indicato alcun documento che dia riscontro alle tesi proposte nè ad alcun altra risultanza probatoria formalmente acquisita nel processo.

Alla luce di ciò manca alcun elemento in base al quale possano essere valutate le doglianze avanzate rendendo, appunto, l'appello incidentale inammissibile.

Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le medesime.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M. S. s.r.l. e per essa XX spa, nei confronti di T. A. e M. A. contro la sentenza n. 133/2017 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri in data 18/01/2017, nonché sull'appello incidentale spiegato da T. A. e M. A. ogni altra conclusione disattesa, così provvede: di giudizio; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di M. S. s.r.l. e per essa XX spa e da parte di T. A. e M. A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
